

L'INTERVISTA

Francesco Pallante Il giurista spiega gli scenari (complessi) che si aprono dopo la raccolta firme

Taglio dei parlamentari e legge elettorale: l'ipotesi dei due referendum contestuali

» SILVIA TRUZZI

Con il raggiungimento delle firme si congela la riforma che riduce il numero dei parlamentari da 945 a 600. Ma che succede adesso? Lo abbiamo chiesto a Francesco Pallante, professore associato di Diritto costituzionale all'Università di Torino.

Sarà la Suprema Corte a ratificare la legittimità della richiesta, bloccando l'entrata in vigore della legge costituzionale, il 12 gennaio. Professore, che succede dopo?

Dopo il deposito della richiesta di referendum presso la Corte di Cassazione, viene costituito l'Ufficio centrale per il referendum incaricato di verificare che la richiesta sia legittima: vale a dire che i sottoscrittori siano effettivamente un quinto dei componenti di una Camera e che le sottoscrizioni siano autentiche dalla segreteria della Camera di appartenenza. La decisione sulla legittimità viene presa entro 30 giorni, con ordinanza. Se l'ordinanza dichiara la legittimità della richiesta, allo-

ra il presidente della Repubblica indice, con decreto, il referendum entro 60 giorni dalla comunicazione: la prima domenica utile è il 22 marzo 2020, l'ultima il 14 giugno.

La Consulta si pronuncerà

Parliamo ora di una richiesta di referendum abrogativo, non costituzionale. Se la Corte costituzionale decide per l'ammissibilità della richiesta, il presidente della Repubblica indice con decreto il referendum secondo quanto è deciso dal Consiglio dei ministri: la prima domenica utile è il 19 aprile 2020, l'ultima è il 14 giugno. La legge prevede che il referendum già indetto venga sospeso in caso di scioglimento anticipato delle Camere: se ciò accade si tengono le elezioni e poi i termini del procedimento referendario riprendono a decorrere dal 365esimo giorno successivo alle elezioni. Nulla viene invece detto per l'ipotesi di concomitanza con un referendum costituzionale: si deve ritenere che i due procedimenti possano proseguire in parallelo. Ciò consentirebbe, in ipotesi, di votare contestualmente per il referendum costituzionale e per il referendum abrogativo.

In attesa che si svolga il referendum, se si dovesse andare alle urne, si voterebbe con le vecchie regole: il ta-

glio di un terzo dei parlamentari non entrerebbe in vigore?

Sì, se si andasse a votare per le elezioni politiche prima

che si voti per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari si voterebbe per eleggere 945 parlamentari. Come appena detto, se nel frattempo la

Corte costituzionale avesse ammesso il referendum abrogativo sulla legge elettorale, il relativo procedimento verrebbe sospeso e riprenderebbe un anno dopo le elezioni politiche. Dunque, si voterebbe con la legge attuale (il Rosatellum) o con l'eventuale nuova legge nel frattempo approvata dal Parlamento.


Enel caso di una crisi, il presidente Mattarella scioglierebbe le Camere o aspetterebbe il referendum, rimandando l'eventuale voto a dopo l'estate?

In caso di crisi di governo e scioglimento anticipato delle Camere verrebbe sospeso il referendum abrogativo, ma non quello costituzionale, che dunque proseguirebbe il suo iter. Certo, è sotteso un rischio: che i cittadini votino per eleggere un


Parlamento composto da 945 membri e poche settimane dopo - se non, in caso di *election day*, lo stesso giorno! - approvino la riduzione del numero dei parlamentari a 600. Naturalmente l'efficacia giuridica della riduzione scatterebbe alle elezioni ancora successive, ma il dato politico che ne scaturirebbe sarebbe quello di una clamorosa delegittimazione del Parlamento neoeletto.

rosa delegittimazione del Parlamento neoeletto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



C'è la possibilità che i quesiti coincidano: uno abrogativo, l'altro costituzionale



In caso di elezioni anticipate la consultazione sulla legge costituzionale non sarebbe sospesa